



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione VII Civile Il Giudice

dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 6/2021 ad istanza di Caliro Pasquale nato [REDACTED]; Napoletano Iolanda nata a [REDACTED]; Caliro Aurora, [REDACTED], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Attanasio presso il cui studio, in Napoli alla via Paolo della Valle, 93 elettivamente domiciliario; letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta formulata ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della l. n. 3/12 per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi;

richiamato il provvedimento reso da questo Giudice in data 26.9.2021;

letti il piano e la relazione del professionista così come integrati e depositati in data 8.10.2021; rilevato che il piano -come da ultimo modificato in accoglimento delle osservazioni formulate da questo Giudice- prevede, a fronte di un passivo complessivo pari ad € 421.080,78, la destinazione del reddito mensile prodotto dalla famiglia -al netto della somma necessaria al sostentamento- al soddisfacimento integrale dei debiti prededucibili, del credito ipotecario e dei crediti privilegiati, nonché al pagamento nella misura del 27% dei crediti chirografari in coobbligazione e nella misura del 9% degli altri crediti chirografari (per complessivi € 282.657,81) nell'arco temporale di 9 anni e 9 mesi;

considerato che l'OCC ha proceduto a formulare attestazione di veridicità ed attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria garantendo il soddisfacimento dei crediti privilegiati in misura almeno pari a quella realizzabile in sede esecutiva;

considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare allo stato credibile, né sono stati rilevati atti dispositivi revocabili compiuti negli ultimi 5 anni;

considerato che il piano proposto soddisfa i requisiti di sostanza e di forma previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/12;

rilevato che il creditore ipotecario ha prestato consenso alla proposta;

considerato che è rimessa ai creditori privilegiati, attraverso l'esercizio del diritto di voto, l'espressione del consenso alla dilazione del pagamento;

P.Q.M.

fissa ex art. 10 l. n. 3/12 l'udienza del 13.1.2022 ore 12.00;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro i termini previsti dagli artt. 10 e 11 l. 3/2012;

dispone che la proposta integrata ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Napoli a cura dell'OCC;

dispone che non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, né possano essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del proponente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore alla proposta e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa ed in particolare della procedura esecutiva Tribunale di Napoli RG 11827/2017 relativamente alle trattenute sulla pensione di Caliro Pasquale da parte di Panariello Maria Cira; la menzionata sospensione non opera per i titolari di pretese creditorie che la legge considera impignorabili;

assegna ai creditori termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per far pervenire al professionista OCC alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso nei confronti della proposta; avverte che in caso di silenzio si presumerà che la volontà sia adesiva alla proposta nei termini in cui è stata comunicata.

Si comunichi.

Napoli, 18.10.2021

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara